

PoiesiSolidale

Per promuovere la cultura della solidarietà abbiamo bisogno anche di te

Statuto Sociale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in data odierna 16.01.2012 l'Associazione senza scopo di lucro "PoiesiSolidale", finalizzata alla promozione della solidarietà tra professionisti ed operatori impegnati sia nel campo della assistenza sociale e socio - sanitaria, sia nel campo della assistenza sanitaria alla persona.

L'associazione, nel rispetto e in attuazione dei criteri impartiti dalle disposizioni normative vigenti in materia, potrà chiedere di assumere natura giuridica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (c.d. ONLUS) o di Organizzazione Non Governativa (c.d. ONG), o di quant'altra forma giuridica utile al migliore perseguimento dello scopo associativo.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha la propria sede legale in Cagliari, Via Dei Giudicati n. 22. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all'estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 3 - Finalità

La finalità dell'Associazione è il sostegno organizzativo, formativo e/o materiale, per la realizzazione di progetti professionali finalizzati alla crescita umana, psicologica o spirituale della persona. Questo obiettivo si realizza di fatto mettendo insieme e condividendo risorse materiali, o competenze, affinché il singolo operatore o professionista, o gruppi di operatori o professionisti, realizzino i loro progetti professionali. E' previsto quindi che parte dei proventi derivanti dai singoli progetti sostenuti, siano divisi tra il gruppo dei soci.

Art. 4 - Convenzioni e contributi

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.

L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere, attraverso il proprio rappresentante legale, a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

L'associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

Art. 5 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

Art. 6 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell'associazione;
- il vicepresidente;
- il segretario.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 7 - Qualifica degli associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'associazione stessa e si riconoscano nei principi ispiratori che animano l'associazione.

L'associazione è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari partecipano all'Assemblea degli associati ed hanno diritto di voto.

Sono considerati soci Fondatori quelle persone presenti all'assemblea costitutiva.

Art. 8 - Ammissione

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta, sostenuta da almeno due soci, all'esame del Consiglio Direttivo il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non accolga la domanda di ammissione, il richiedente può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione effettuata con qualunque mezzo anche telematica, in tal caso l'efficacia della ammissione è sospesa sino al pronunciamento definitivo.

Art. 9 - Recesso ed Esclusione

La qualifica di associato si perde per:

- Morte: in caso di morte di un associato, il rapporto non si trasmette agli eredi e/o aventi causa;

- Dimissioni o Recesso: ogni associato indipendentemente dal motivo e/o dalla causa, può recedere dall'Associazione in ogni momento. Il recesso avrà effetto in ogni caso dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione scritta;

- Esclusione: l'esclusione potrà avvenire per 1) gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari; 2) comportamenti lesivi al buon nome dell'associazione e ai principi che la ispirano; 3) insanabile dissidio sorto tra l'associato e gli organi dell'associazione e i suoi componenti; 4) insanabile dissidio sorto tra l'associato e gli altri associati, non altrimenti dirimibile; 5) mancato pagamento, salvo dispensa deliberata dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale determinata dal Consiglio direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci. Il socio escluso, non condividendo le ragioni, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di comunicazione effettuata con qualunque mezzo anche telematica, in tal caso l'efficacia della esclusione è sospesa sino al pronunciamento definitivo.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - L'assemblea

L'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Hanno diritto di partecipazione e al voto tutti i soci fondatori e ordinari in regola col pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, e che non siano decaduti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

E' ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all'estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. E' ammessa anche la delega trasmessa per mezzo telematico.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l'assemblea e sino all'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del presidente o di almeno un quinto (1/5) degli associati aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell'assemblea dei soci l'ordine del giorno programmato.

L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

All'assemblea ordinaria spetta:

- la ratifica del rendiconto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal consiglio direttivo;
- l'elezione dei membri del consiglio direttivo, nonché l'elezione del presidente e del vicepresidente fra i membri del consiglio direttivo;
- l'approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell'associazione;
- l'assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.

All'assemblea straordinaria è riservata:

- a) la modifica del presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'associazione;
- c) qualsiasi delibera sia stata inserita all'ordine del giorno.

Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'assemblea validamente costituita.

L'assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.

Art. 11 - Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci per il periodo di cinque anni.

Il numero dei suoi componenti varia da tre a nove secondo delibera dell'assemblea. In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri, l'assemblea nella prima convocazione provvederà a sostituirli. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli o più determinati atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia al Presidente in carica sia ad altri soggetti espressamente incaricati o a entrambi che agiranno collegialmente.

Il consiglio direttivo, inoltre:

- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- determina annualmente l'ammontare eventuale delle quote sociali;
- può dispensare, *motu proprio*, salvaguardandone l'anonimato, l'associato dal pagamento della quota associativa annuale adottata, da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- segue l'attuazione dei programmi dell'associazione nell'ambito delle linee generali e programmatiche decise dall'assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 12 - Il presidente dell'associazione

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci, e rimane in carica per il periodo di cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale e agisce in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione sta in giudizio nella persona del suo Presidente in carica.

Il Presidente cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. In particolare il Presidente:

- convoca e presiede il consiglio direttivo concordando l'ordine del giorno con il segretario;
- presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l'associazione verso l'esterno.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 - Il segretario

Il segretario è eletto dal consiglio direttivo per il periodo di cinque anni rinnovabili. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo e del libro dei soci.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Amministrazione e patrimonio

Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Il patrimonio o fondo sociale è costituito dalle quote sociali annuali determinate dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati, dai contributi versati liberamente dagli associati, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, acquistati con le quote e i contributi degli associati, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni e/o privati cittadini.

Per le obbligazioni assunte dall'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Le quote sociali versate non sono ripetibili e non sono trasmissibili.

Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Prima del quindicesimo (15) dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce le eventuali quote associative per l'anno successivo.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie: 1) per decorso del termine, ove apposto; 2) per il conseguimento dell'oggetto associativo o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per volontà degli associati, approvata dall'assemblea straordinaria a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all'assemblea validamente costituita; 4) per grave dissidio che impedisce irreversibilmente il raggiungimento dello scopo associativo.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.

Art. 16 - Norme transitorie

Contestualmente all'approvazione del presente statuto, i soci fondatori provvederanno alla elezione del consiglio direttivo, del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Art. 17 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza all'esecuzione e/o interpretazione del presente statuto, del regolamento, delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, all'uopo nominato, dando luogo ad arbitrato irrituale. In caso di discordia in merito alla sua nomina, vi provvede l'autorità competente su istanza della parte interessata.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.